

Relazione illustrativa

L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione è stata istituita dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettera *d*), della legge n. 266/2005), ma è divenuta operativa solo dopo l'approvazione dello statuto, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 e preceduta dall'emanazione di un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 30 gennaio 2008, recante le linee guida per l'attività e per la struttura dell'Agenzia.

Quest'ultimo d.P.C.M. del 30 gennaio 2008 è stato adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di legge istitutiva dell'Agenzia nella parte in cui non prevedeva l'intesa in Conferenza. Secondo la Corte, invero, l'Agenzia esercita funzioni che sono riconducibili a competenze delle regioni e che tuttavia vengono attratte in sussidiarietà a livello statale per esigenze di carattere unitario. Di qui la necessità di rispettare il principio della leale collaborazione, assicurando che alla determinazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia (alla quale ha provveduto il predetto d.P.C.M. del 30 gennaio 2008) si proceda mediante intesa fra lo Stato e le regioni.

L'Agenzia presenta i caratteri di un ente pubblico non economico e come tale appare soggetta all'applicazione delle disposizioni dell'art. 26, co. 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e dell'art. 2, co. 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recentemente modificate dall'art. 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ai fini del riordino, che risulta necessario in conseguenza della ritenuta applicazione delle predette disposizioni, occorre, tuttavia, considerare, in via preliminare, che la norma istitutiva - il richiamato art. 1, co. 368, lettera *d*), della legge n. 266/2005 - non dispone alcunché in ordine alla struttura dell'Agenzia, rimettendo tutto a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri «di natura non regolamentare». Effettivamente, l'architettura degli organi dell'Agenzia è stata delineata dal citato d.P.C.M. del 30 gennaio 2008 (organo monocratico di vertice; consiglio a composizione paritetica Stato - regioni, con compiti di indirizzo, controllo e definizione dei criteri per l'attività istituzionale dell'Agenzia; comitato scientifico con funzioni consultive; collegio dei revisori) ed è stato poi lo statuto, approvato con il d.P.C.M. dell'8 aprile 2008, a disciplinare in concreto la composizione qualitativa e numerica degli organi e le modalità di nomina dei loro componenti.

Per non stravolgere questo impianto regolativo, già "delegificato" e basato su un'intesa in sede di Conferenza Stato - regioni necessaria in forza di una sentenza della Corte



Costituzionale, risulta opportuno che il regolamento di riordino si fermi a stabilire limiti quantitativi alla consistenza complessiva degli organi collegiali, rimettendo a modifiche dello statuto il successivo adeguamento. Per questa ragione l'articolo unico dello schema regolamentare dispone, al comma 1, che il numero complessivo dei componenti degli organi collegiali dell'Agenzia non sia superiore a diciannove (escludendo dal computo il presidente dell'Agenzia, al quale lo statuto affida la presidenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scientifico), ferma la composizione paritetica del consiglio di amministrazione; al comma 2, si stabilisce un termine di sessanta giorni per le conseguenti modifiche dello statuto ed un ulteriore termine di trenta giorni per il concreto adeguamento della composizione degli organi.

Sulla base di queste previsioni sarà possibile, in particolare, operare a livello statutario una significativa diminuzione del numero dei membri del comitato scientifico, senza alterare in alcun modo le competenze e la pariteticità nella ripartizione delle designazioni. In questo modo potrà essere realizzato un riordino conforme al criterio stabilito dalla lettera d) del richiamato art. 2, co. 634, della legge n. 244/2007.



Relazione tecnica

Gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono definiti dall'art. 3 del relativo Statuto approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2008.

Il predetto articolo 3 dello Statuto stabilisce che sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione (composto dal Presidente e da 8 membri);
- c) il Collegio dei revisori dei conti (composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti);
- d) il Comitato tecnico scientifico (composto dal Presidente e da 20 membri).

Complessivamente il numero dei componenti degli organi è pari a 34, di cui 31 componenti effettivi dei tre organi collegiali (escluso il Presidente dell'Agenzia, al quale lo statuto affida la presidenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scientifico), e 2 membri supplenti previsti per il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 1 dello schema di regolamento proposto prevede di ridurre la composizione degli organi collegiali, attualmente pari a 33, fino ad un massimo di 19 componenti. Rimane fermo il Presidente dell'Agenzia quale organo previsto dal richiamato articolo 3 dello Statuto.

Il taglio proposto, di n. 14 unità, corrisponde ad una riduzione di oltre il 40% dell'attuale composizione complessiva. La riduzione, quindi, è superiore al 30% prescritto dall'articolo 2, comma 634, lett. d), della legge 244/2007, ove si prevede, infatti, tra i possibili interventi di riordino, quello della *"razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi"*.

La composizione del Consiglio di Amministrazione risponde all'esigenza di rappresentare le Amministrazioni più direttamente coinvolte nei processi di innovazione del Paese, mantenendo una dimensione del Consiglio essenziale, snella e quindi funzionale alle finalità di Agenzia: quattro membri designati da altrettanti Ministeri (per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con le regioni, dello sviluppo economico, dell'istruzione, università e ricerca) e quattro membri di designazione regionale.

E', pertanto, più opportuno operare una riduzione del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, lo stesso si



può ridurre dai 5 membri attuali a 3 membri effettivi, rinunciando ai due membri supplenti, di cui uno designato dall'Autorità vigilante e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda invece il Comitato tecnico scientifico - che peraltro non è stato ancora costituito, in mancanza delle designazioni da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dello sviluppo economico - lo Statuto prevede che sia composto da 20 unità, così designate: 5 dall'Autorità di vigilanza, 5 dal Ministero dello sviluppo economico, 5 dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e 5 dal Presidente dell'Agenzia. Si può operare una consistente riduzione dei predetti membri da 20 a 8 unità, garantendo ad ognuno dei designanti l'espressione di 2 componenti invece di 5.

Qualora venissero confermati gli emolumenti previsti con delibera n. 19 del 14 maggio 2009 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, la riduzione determinerebbe un risparmio annuo pari ad € 37.200, sulla base di una stima complessivamente così operata: € 24.000 per gli emolumenti, € 7.200 di gettoni e € 6.000 di rimborsi spese di viaggio. Ciò computando il compenso annuo di € 2.000, il gettone di € 300 ed un rimborso medio di € 250 per ciascuno dei 12 membri, in meno del Comitato tecnico scientifico, mentre i 2 membri supplenti del Collegio dei revisori non determinano costi aggiuntivi e la loro espunzione non può, pertanto, procurare risparmi.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

11 NOV. 2009

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO





ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il richiamato impianto normativo, nel prevedere il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici, si colloca nell'ambito delle azioni tese al contenimento della spesa pubblica ed all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi. Si evidenzia che il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

2) *Analisi del quadro normativo.*

L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione è stata istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) con il compito di "accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali".

Per la definizione dei criteri e delle modalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Agenzia, il citato comma 368 prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare.

Ai fini dell'individuazione della sede dell'Agenzia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano si è provveduto mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006.

Inoltre, nell'ambito delle attività previste dal "Tavolo Istituzionale Milano", istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, è stato sottoscritto dal Governo - rappresentato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per lo sviluppo economico, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Presidente della Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Milano ed il Sindaco di Milano - un protocollo volto a definire le linee guida per l'attivazione dell'Agenzia.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 368, lettera d), n. 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato dunque adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (all'atto dell'emanazione della legge finanziaria 2006 si trattava del Ministro per l'innovazione e le tecnologie), dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, il decreto del 30 gennaio 2008.



Sullo stesso è stata acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 2007.

In particolare, al fine di rendere operative le attività dell'Agazia il citato decreto ha provveduto ad individuare i criteri ai quali deve uniformarsi lo statuto della stessa, da approvarsi nel termine di novanta giorni dalla adozione del decreto, affinché, entro i sei mesi successivi – mediante la predisposizione degli atti regolamentari previsti dallo Statuto e degli atti gestionali necessari al primo approvvigionamento di beni, servizi e personale – possano essere avviate le relative attività. L'Agazia è quindi operativa solo a seguito dell'approvazione dello statuto, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 gennaio 2008, recante le linee guida per l'attività e per la struttura dell'Agazia, è stato adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di legge istitutiva dell'Agazia nella parte in cui non prevedeva l'intesa in Conferenza. Secondo la Corte, invero, l'Agazia esercita funzioni che sono riconducibili a competenze delle regioni e che tuttavia vengono attratte in sussidiarietà a livello statale per esigenze di carattere unitario. Di qui la necessità di rispettare il principio della leale collaborazione, assicurando che alla determinazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agazia (alla quale ha provveduto il predetto d.P.C.M. del 30 gennaio 2008) si proceda mediante intesa fra lo Stato e le regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

Si sottolinea che la norma istitutiva - il richiamato art. 1, co. 368, lettera d), della legge n. 266/2005 - non dispone alcunché in ordine alla struttura dell'Agazia, rimettendo tutto a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri «di natura non regolamentare». L'architettura degli organi dell'Agazia è stata, infatti, delineata dal citato d.P.C.M. del 30 gennaio 2008 ed è stato poi lo statuto, approvato con il d.P.C.M. dell'8 aprile 2008, a disciplinare in concreto la composizione qualitativa e numerica degli organi e le modalità di nomina dei loro componenti. Pertanto, al fine di rispettare l'impianto regolativi citato, già "delegificato" e basato su un'intesa in sede di Conferenza Stato - regioni, necessaria in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, risulta opportuno che il regolamento



di riordino si limiti a stabilire limiti quantitativi alla consistenza complessiva degli organi collegiali, rimettendo a modifiche dello statuto il successivo adeguamento.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 1, comma 2, dello schema regolamentare stabilisce un termine di sessanta giorni per le conseguenti modifiche dello statuto ed un ulteriore termine di trenta giorni per il concreto adeguamento della composizione degli organi.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione è stata istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) con il compito di "accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali".

Per la definizione dei criteri e delle modalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Agenzia, il citato comma 368 prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare.

Ai fini dell'individuazione della sede dell'Agenzia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano si è provveduto mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006.

Inoltre, nell'ambito delle attività previste dal "Tavolo Istituzionale Milano", istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, è stato sottoscritto dal Governo - rappresentato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per lo sviluppo economico, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Presidente della Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Milano ed il Sindaco di Milano - un protocollo volto a definire le linee guida per l'attivazione dell'Agenzia.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 368, lettera d), n. 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato dunque adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (all'atto dell'emanazione della legge finanziaria 2006 si trattava del Ministro per l'innovazione e le tecnologie), dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, il decreto del 30 gennaio 2008.

Sullo stesso è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 2007.

In particolare, al fine di rendere operative le attività dell'Agenzia il citato decreto ha provveduto ad individuare i criteri ai quali deve uniformarsi lo statuto della stessa, da approvarsi nel termine di novanta giorni dalla adozione del decreto, affinché, entro i sei mesi successivi - mediante la predisposizione degli atti regolamentari previsti dallo Statuto e degli atti gestionali necessari al primo approvvigionamento di beni, servizi e personale - possano essere avviate le relative attività. L'Agenzia è quindi operativa solo a seguito dell'approvazione dello statuto, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone al fine di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.



C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo), da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Si perseguono gli obiettivi di confermare l'esistenza dell'ente in questione, di garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e di razionalizzare, infine, la struttura dell'ente medesimo.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Si è provveduto a trasmettere lo schema regolamentare in esame, per opportuna informazione, alle amministrazioni titolari del potere di designazione dei componenti degli organi dell'ente de quo.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata ritenuta non attuabile.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre da 33 a 19 i membri degli organi collegiali.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'articolo 1, comma 2, dello schema regolamentare stabilisce un termine di sessanta giorni per le conseguenti modifiche dello statuto ed un ulteriore termine di trenta giorni per il concreto adeguamento della composizione degli organi.

